



CATALOGO DEI SERVIZI

Allegato C

*Redatto con riferimento al disciplinare per l'accreditamento dei
laboratori di ricerca industriale e dei centri per l'innovazione
appartenenti alla Rete Regionale dell'Alta Tecnologia
DGR 762/2014*

Revisioni

0.1	13/08/2015	Prima stesura
1.0	28/08/2015	A. Ferraro
1.1	02/09/2015	B. Martelli (aggiunti servizi ICT)
1.2	02/09/2015	B. Martelli (formattazione, sommario)
1.3	02/09/2015	B. Martelli (verifica riferimenti a Procedure)
1.4	03/09/2015	B. Martelli (controllo ortografico)

Sommario

Premessa.....	3
Tipologie di serviziO.....	3
1. Accordi Quadro (Art.13 del Disciplinare).....	3
2. Accordi di Ricerca Collaborativa (Art.14 del Disciplinare)	4
3. Contratti per prestazione di servizi in favore di terzi (Art.15 del Disciplinare).....	4
4. Contratti per attività di ricerca in favore di terzi (Art.15,16,17,18 del Disciplinare)	4
Determinazione del corrispettivo (Art.19 del Disciplinare).....	5

PREMESSA

Questo Allegato C completa la definizione della procedura P06.1 e P07.3 in merito al catalogo dei servizi del TLab offerti alle imprese. Descrive le tipologie di contratto di servizio offerte dal TLab. Per la descrizione dell'oggetto dei servizi offerti, si veda l'allegato B.

TIPOLOGIE DI SERVIZIO

I servizi e le attività di ricerca del TLab in favore delle imprese sono regolamentati da accordi e contratti definiti nel "Disciplinare per la tutela, lo sviluppo, la valorizzazione delle conoscenze INFN" approvato con delibera del Consiglio Direttivo INFN n. 13679 del 23 aprile 2015 di seguito denominato "*Disciplinare*".

Il documento è reperibile all'indirizzo: <https://goo.gl/p0Uj2R>.

1. Accordi Quadro (Art.13 del Disciplinare)

Per regolamentare in termini generali rapporti di collaborazione scientifica e tecnologica con imprese o soggetti finanziatori privati nazionali, sovranazionali, comunitari e stranieri da attuare tramite la successiva stipulazione di accordi, o altro tipo di atti, aventi contenuto specifico, l'INFN, su proposta CNTT, stipula Accordi Quadro senza vincolo alcuno di esclusiva.

L'Accordo Quadro è redatto in forma scritta e deve, tra l'altro, prevedere:

- L'ambito della collaborazione;
- Disposizioni in tema di diritti di proprietà intellettuale;
- Disposizioni in tema di pubblicazioni dei risultati;
- Riservatezza.

2. Accordi di Ricerca Collaborativa (Art.14 del Disciplinare)

Per la regolamentazione di rapporti di collaborazione aventi contenuto circoscritto a specifiche iniziative o progetti di sviluppo tecnologico, l'INFN stipula Accordi di Ricerca collaborativa o altri atti comunque denominati con altre organizzazioni di ricerca, soggetti finanziatori, imprese nazionali, sovranazionali comunitari e stranieri. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i rapporti di collaborazione cofinanziati su bandi da Enti pubblici nazionali o sovranazionali.

L'Accordo di collaborazione è redatto in forma scritta e deve, tra l'altro, prevedere:

- L'oggetto della collaborazione e gli obiettivi di ciascun contraente;
- La modalità di esecuzione e durata;
- Gli obblighi e le attività a carico di ciascuna Parte;
- Disciplina dei diritti di proprietà intellettuale;
- Disciplina delle pubblicazioni dei risultati;
- Il Responsabile Scientifico di ciascuna parte contraente;
- L'indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione dalle parti.

3. Contratti per prestazione di servizi in favore di terzi (Art.15 del Disciplinare)

L'INFN può concludere, su richiesta e nell'interesse di Terzi soggetti pubblici o privati, contratti per lo svolgimento di attività e/o l'esecuzione di servizi legate/i a specifiche competenze maturate all'interno dell'Istituto e aventi ad oggetto, in via esemplificativa:

- fornitura di beni e servizi: lavorazioni e trattamenti di materiali, produzione e/o fabbricazione di oggetti, analisi, misurazioni, tarature e prove;
- supporto consulenziale: consulenza, formazione e studi di fattibilità;

4. Contratti per attività di ricerca in favore di terzi (Art.15,16,17,18 del Disciplinare)

L'INFN può concludere, su richiesta e nell'interesse di Terzi soggetti pubblici o privati, contratti per lo svolgimento di "Ricerca Commissionata" ovvero prestazione di attività di ricerca a favore di terzi: ricerca, progettazione e sviluppo (prototipazione, perfezionamento, personalizzazione, etc.).

E' consentito al committente: l'acquisto a titolo oneroso dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Risultati della Ricerca, l'acquisto a titolo oneroso di una licenza esclusiva o non esclusiva per lo sfruttamento economico dei Risultati della Ricerca.

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO (ART.19 DEL DISCIPLINARE)

Per le attività e prestazioni svolte dall'INFN in favore di Terzi, deve essere previsto un corrispettivo congruo e adeguato ai prezzi di mercato, tenuto conto della natura della prestazione.

Il corrispettivo delle attività deve essere determinato in modo da:

- assicurare la copertura di tutti i costi derivanti dal contratto, al lordo degli oneri e imposte nella misura di legge, e considerando le limitazioni d'uso commerciale dei beni acquisiti dall'INFN per le proprie finalità istituzionali; in particolare devono essere considerati i costi per:
 - I. eventuale acquisto o noleggio di beni, materiali di consumo e servizi necessari allo svolgimento dell'attività;
 - II. eventuale ammortamento e manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche impiegate nella esecuzione;
 - III. personale dipendente impegnato nell'esecuzione della prestazione, al lordo dei relativi oneri a carico dell'INFN ;
 - IV. eventuali spese di missione del personale coinvolto per l'esecuzione delle attività;
 - V. eventuali contratti per prestazioni professionali o collaborazioni esterne, al lordo dei relativi oneri a carico dell'INFN;
 - VI. eventuali coperture assicurative contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività;
 - VII. nonché ogni altra spesa, non compresa nei punti precedenti, prevedibile e direttamente incidente sul costo complessivo della prestazione.
- prevedere un ricarico forfettario in misura non inferiore al 40 per cento dell'importo dei costi di cui alla precedente lettera a) per la copertura dei costi generali imputabili alla Struttura e all'INFN, nonché della previsione di un utile lordo; l'utile netto sarà quantificato alla fine delle attività.

Il corrispettivo come sopra determinato non include gli eventuali proventi derivanti dalla cessione, sfruttamento o trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale dei Risultati della Ricerca che, di regola, dovranno costituire oggetto di separati accordi.